



REGOLAMENTO PER LE STRUTTURE PERIFERICHE

(Articolo 24 dello Statuto Nazionale)

1. La struttura periferica del Partito si articola sulla base delle linee definite dalla Segreteria Nazionale in Centri di Presenza Territoriali, distinti per ambito amministrativo (*municipale, comunale, provinciale, regionale*) o di comunità di connazionali residenti all'estero e, in Centri di Presenza d'Ambiente, distinti in base all'appartenenza a specifici ambiti sociali, professionali, accademici, culturali, economici e digitali.
2. I Centri di Presenza, Territoriali e d'Ambiente, ricevono le domande di iscrizione al Partito e, corredate da opportuno parere di congruità, le sottopongono alla Segreteria Nazionale per l'ammissione.
3. La costituzione del Centro di Presenza deve essere espressamente autorizzata dalla Segreteria Nazionale. Per la costituzione e il riconoscimento di un Centro di Presenza Territoriale è necessaria la partecipazione di almeno 5 iscritti per il livello municipale e comunale, 11 per quello provinciale e regionale.
4. Per la costituzione di un Centro di Presenza d'Ambiente è necessaria la partecipazione di almeno 5 iscritti.
5. Le denominazioni dei Centri di Presenza Territoriali e d'Ambiente devono fare esplicito riferimento al Partito, coniugate per ambito amministrativo nel primo caso (*es. Centro di Presenza di INSIEME, di*;) e, per la propria specificità, nel secondo (*Centro di Presenza d'Ambiente..... di INSIEME*).
6. I Centri di Presenza Territoriali possono avere una sede fisica, nell'ambito amministrativo di competenza o immateriale, facendo capo all'amministratore o al titolare dello strumento web dedicato all'attività degli iscritti.
7. I Centri di Presenza d'Ambiente possono avere una sede fisica in uno dei Comuni di residenza degli iscritti, o immateriale, facendo capo all'amministratore o al titolare dello strumento web dedicato all'attività dei partecipanti.
8. La costituzione di un Centro di Presenza, Territoriale o d'Ambiente, deve essere espressamente autorizzata dalla Segreteria Nazionale.

9. Ciascun iscritto afferisce a un solo Centro di Presenza, senza vincoli territoriali e può in seguito cambiare scelta, solo e esclusivamente per giustificati motivi.
10. I Centri di Presenza non hanno rappresentanza politica e legale del Partito e, le loro deliberazioni, non sono vincolanti a livello nazionale.
11. Acquisita l'autorizzazione per la costituzione del Centro di Presenza, gli aderenti si riuniscono in assemblea, per eleggere un Coordinatore, o due Coordinatori purché di sesso diverso, il cui incarico non può essere superiore a due anni.
12. L'elezione alla carica di Coordinatore, avviene con votazione segreta, o palese su esplicito mandato dell'assemblea.
13. Immediatamente dopo l'avvenuta elezione, il nominativo del Coordinatore o, i nominativi nel caso di elezione di due Coordinatori, devono essere comunicati alla Segreteria Nazionale.
14. Nel caso il numero d'iscritti a livello nazionale superi quota mille, è prevista la convocazione di Congressi Regionali volti a eleggere i delegati al Congresso Nazionale, per la cui disciplina, si rimanda a apposito Regolamento.